

Roma li, 09 febbraio 2018

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: modalità di corresponsione degli stipendi – stop ai contanti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 910 e ss della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), a far data dal **1° luglio 2018** i datori di lavoro o i committenti devono corrispondere la retribuzione ai lavoratori, **nonché ogni anticipo di essa**, attraverso una banca o un ufficio postale **con uno dei seguenti mezzi**:

- a) Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) Strumenti di pagamento elettronico;
- c) Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) Emissione di un assegno consegnato al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si considera comprovato quando il delegato risulta essere il coniuge, il convivente ovvero un familiare del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto instaurato.

Viene, inoltre, specificato al comma 912, che la *“firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”*.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Lo Studio, come di consueto, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Dott.ssa Emanuela Petrillo